

**TRIBUNALE DI TORINO - SEZIONE LAVORO**

**RICORSO EX ART. 414 C.P.C.**

**CON CONTESTUALE RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA  
NEI CONFRONTI DEI LITISCONSORTI EX ART. 151 C.P.C.**

**PER**

**MICHELA MARTINO**, nata a Torino l'11.4.1970 e residente in Torino Via Vespucci 36, C. F. : MRT MHL 70D51 L219A, rappresentata e difesa dall' avvocato Domenico Calderone, con studio in Torino, Via Giacomo Medici n. 46 iscritto all'Ordine degli Avvocati di Torino (C. F.: CLDDNC69P20F112L) il quale dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni di cancelleria all'indirizzo di PEC [domenicocalderone@pec.ordineavvocatitorino.it](mailto:domenicocalderone@pec.ordineavvocatitorino.it) comunicato all'Ordine ai sensi della L. 2/2009 o al numero di fax 011/0702086, e domiciliata presso lo studio dello stesso avvocato in Torino, Via Giacomo Medici n. 46;

**RICORRENTE**

**CONTRO**

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA**, in persona del Ministro pro tempore, con sede in Roma, Viale Trastevere n.76/A (C. F.: 80185250588);

**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE**, in persona del Dirigente pro tempore, con sede in Torino, Corso Vittorio Emanuele II, n. 70 (C. F.: 97613140017);

**AMBITO TERRITORIALE PROVINCIALE DI TORINO**, in persona del Dirigente pro tempore, con sede in Torino, Via Coazze, 18 (C. F.: 80089530010);

tutti domiciliati *ex lege* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino, in Torino Via Arsenale, 21, [pec: ads.to@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:ads.to@mailcert.avvocaturastato.it) (P.E.C. estratte dal registro denominato "Reginde" previsto dall'art. 7 del D.M. n. 44/ 2011 e dal registro di cui all'art. 16 comma 12, del D.L. 179/2012, entrambi dichiarati "elenchi pubblici" dall'art- 16 ter del D.L. 179/2012).

**RESISTENTI**

**E NEI CONFRONTI DI**

**TUTTI I DOCENTI** inseriti nelle graduatorie ad esaurimento definitive dei 101 ambiti territoriali scolastici italiani per la CLASSE DI CONCORSO A019 (attuale A046) vigenti negli anni scolastici 2014-2017, inseriti nelle graduatorie ad esaurimento (GAE), III fascia, del personale docente ed educativo, valide per il conferimento di incarichi a tempo



determinato ed indeterminato per il triennio 2014-2017, (che in virtù dell'inserimento "*pleno iure*" della ricorrente sarebbero scavalcati in graduatoria e per punteggio).

## LITISCONSORTI

\* \* \*

### Indice atto :

- Fatto Pag. 2
- Diritto della ricorrente ad essere immessa in ruolo con contratto a tempo indeterminato per la classe di concorso A046 già A019  
Pag. 5
- Violazione della Legge n. 107/2015 art. 1, comma 98 lett. c) Pag. 6
- Violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione italiana. Violazione dell'art. 28, comma 1 del D.P.R. n. 487/1994 Pag. 8
- Conclusioni Pag. 9
- Istanza per la determinazione delle modalità di notificazione nei confronti dei litisconsorti (ex art. 151 c.p.c.)  
Pag. 11

\* \* \*

## FATTO

### La posizione soggettiva della ricorrente

1. La ricorrente è una professoressa – precaria – abilitata all'insegnamento per la classe di concorso A019 – Discipline Giuridiche ed Economiche (ora A046 – Scienze Giuridico Economiche ex d.p.r. n. 19/2016), in possesso del titolo di accesso per le graduatorie permanenti, dove è stata inserita, di cui all'art. 1 del D. L. 7 aprile 2004 n. 97 convertito con modificazioni dalla L. 4 giugno 2004 n. 143, graduatorie poi trasformate in graduatorie ad esaurimento dall'art. 1 comma 605, lettera c) della legge 27 dicembre 2006 n. 296.
2. In virtù di tale decreto la ricorrente risultava, fino all'anno scolastico 2011/2012, regolarmente iscritta nelle suddette graduatorie (GAE) della Provincia di Torino per la classe di concorso A019 con punti 14 (doc. 1).
3. Nelle more, non avendo mai prestato servizio di supplenza, da un lato, e non essendo intervenute condizioni modificative rispetto a quelle indicate all'atto di iscrizione nelle graduatorie permanenti (poi graduatorie ad esaurimento), dall'altro, la ricorrente, non avendone pertanto effettivamente motivo, non presentava domanda



di aggiornamento nelle suddette graduatorie.

4. La ricorrente, tuttavia, veniva cancellata da tali graduatorie a causa della mancata presentazione della domanda di aggiornamento delle graduatorie nei termini indicati dai decreti citati in epigrafe.

#### **Le graduatorie ad esaurimento – precisazione normativa.**

5. Le graduatorie ad esaurimento – dette GAE – nascono dalla “cristallizzazione” delle graduatorie permanenti (di cui all'art. 1 del D. L. 7 aprile 2004 n. 97 convertito con modificazioni dalla L. 4 giugno 2004 n. 143), per effetto dell'art. 1 comma 605, lettera c) della legge 27 dicembre 2006 n. 296, e sono composte, così come modificate dall'art. 1 commi 2 e 7 del D.L. n. 255 del 3.07.2001, convertito in L. n. 333 del 20.08.001, da tre fasce e da una successiva (impropriamente definita) quarta fascia. In particolare, per quel che concerne la presente controversia, la III fascia è riservata agli aspiranti docenti in possesso dell'abilitazione/ titolo abilitante all'insegnamento o idoneità conseguita con concorso a cattedre e posti per titoli ed esami indetto con DM del 6 aprile 1999 (scuola infanzia), 2 aprile 1999 (scuola primaria), 1 aprile 1999 (scuola secondaria); (...). Invece, le graduatorie di circolo e di istituto sono composte da: I fascia costituita da tutti coloro che sono già iscritti, a pieno titolo o con riserva, nelle graduatorie ad esaurimento, e che, pertanto, possono essere chiamati per le immissioni in ruolo; II fascia costituita da coloro che sono abilitati, ma non inseriti nelle graduatorie ad esaurimento e che, pertanto, non possono essere chiamati per le immissioni in ruolo; III fascia costituita dagli aspiranti forniti del titolo di studio valido per l'accesso all'insegnamento richiesto.
6. Le graduatorie ad esaurimento sono state utilizzate per le immissioni in ruolo e, a partire dal 2015 (ex legge n.107/2015 cosiddetta legge Buona Scuola), sono utilizzate per il 50% delle immissioni in ruolo annualmente disposte e per il conferimento delle supplenze “lunghe” (fino al 31 agosto o al 30 giugno).
7. A causa dell'illegittima cancellazione dalle GAE, la ricorrente è stata esclusa dalle assunzioni previste e, pertanto, ancora oggi si trova in una condizione di precariato. Inoltre, dal 16.07.2015 è entrata in vigore la Legge n. 107 c.d. “La Buona Scuola” che ha previsto un nuovo Piano di assunzioni, piano che, però, riguarda esclusivamente i docenti inseriti a pieno titolo nelle graduatorie ad esaurimento e nelle graduatorie di merito del concorso, unici due canali previsti per l'accesso all'insegnamento. Pertanto, la ricorrente, non essendo inserita nelle GAE per l'illegittimo



comportamento del MIUR, veniva concretamente esclusa dal piano di stabilizzazione varato dal Governo.

8. Data l'illegittimità di quanto esposto, con ricorso ex art. 414 c.p.c. dinnanzi al Tribunale di Torino-Sezione Lavoro, la ricorrente evocava in giudizio il MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, l'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE, l'AMBITO TERRITORIALE PROVINCIALE DI TORINO, nonché TUTTI I DOCENTI inseriti nelle graduatorie ad esaurimento definitive dei 101 ambiti territoriali scolastici italiani per la CLASSE DI CONCORSO A019 (attuale A046) vigenti negli anni scolastici 2014-2017, chiedendo al Giudice adito, previo accertamento incidentale dell'illegittimità e conseguente disapplicazione degli atti e provvedimenti amministrativi presupposti, la condanna delle Amministrazioni intimate, ciascuna per la propria competenza, ad emanare tutti gli atti necessari per il riconoscimento a favore della ricorrente del diritto al reinserimento nella terza fascia della Graduatoria ad esaurimento della Provincia di Torino, valida per il triennio 2014-2017, per la classe concorsuale A019 (attuale A046) nella posizione secondo il punteggio spettante e maturato come per legge, posseduto al momento dell'illegittima cancellazione e successivamente maturato per effetto dei titoli di servizio more tempore acquisiti.
9. Con sentenza n. 1879/2017 (R.G.L. n. 5036/2017) il Tribunale di Torino – Sezione Lavoro in data 12 ottobre 2017, respingeva il ricorso.
10. Avverso la predetta sentenza la ricorrente proponeva ricorso in appello dinnanzi alla Corte d'appello di Torino che, con sentenza n. 500/2018 (R. G. L. n. 140/2018) emessa in data 5 ottobre 2018, in accoglimento del proposto appello, dichiarava il diritto di MARTINO Michela al reinserimento nella terza fascia della graduatoria ad esaurimento della Provincia di Torino, valida per il triennio 2014/2017, per la classe di concorso A019 (attuale A046) (doc.2).
11. La predetta sentenza veniva eseguita con decreto dirigenziale dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte in data 8 novembre 2018 con cui è stata disposta la rettifica alle Graduatorie ad Esaurimento della Scuola Secondaria di 2° Grado (doc. 2) dell'UST di Torino, ripubblicate con decreto, prot. 5736 del 9 agosto 2018, con l'inserimento di MARTINO Michela nella posizione 8bis nella classe di concorso A046 con decorrenza dall'anno 2002 con punti 14 (doc. 3).
12. La predetta sentenza è stata ritualmente notificata ed è passata in giudicato, come risulta dal relativo certificato emesso dal Cancelliere della Corte d'appello di Torino-Sezione Lavoro



(doc. 4).

13. Con diffida in data 7 marzo 2019 via pec (doc. 5), la ricorrente ha invitato il MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, in persona del Ministro pro tempore, con sede in Roma, l'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE, in persona del Dirigente con sede in Torino, e l'AMBITO TERRITORIALE PROVINCIALE DI TORINO, in persona del Dirigente, ad assumere la scrivente a tempo indeterminato nella classe di concorso A046 (già A019), in relazione alle immissioni in ruolo disposte nell'anno scolastico 2015/2016 nella fase C del Piano straordinario di assunzioni, varato con legge n. 107/2015, con decorrenza giuridica dal 1.9.2015, in via principale nell'ambito della Provincia di Torino e in subordine nelle seguenti sedi nel relativo ordine di preferenza:

- 1) Torino
- 2) Roma
- 3) Milano
- 4) Foggia
- 5) Pescara
- 6) Napoli
- 7) Firenze
- 8) Bari
- 9) Barletta-Andria-Trani
- 10) Matera
- 11) Salerno
- 12) Bologna
- 13) Pesaro
- 14) Venezia
- 15) Genova
- 16) Novara
- 17) Alessandria
- 18) Asti
- 19) Lecce

14. Alla predetta diffida, tuttavia, non è seguito adempimento.

**Ciò premesso e**



considerato che

**DIRITTO DELLA RICORRENTE AD ESSERE IMMESSA IN RUOLO CON  
CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO NELLA CLASSE DI CONCORSO A046  
GIA' A019**

Se la ricorrente fosse stata reinserita nelle GAE a far data dal 1° settembre 2014 come era suo diritto, avrebbe avuto la possibilità di partecipare al Piano straordinario di assunzioni varato con la Legge 107/2015 (cd. Buona Scuola), art. 1, comma 98, lett. C) per cui: *“in deroga all’art. 399 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i soggetti di cui al comma 96, lettere a) e b), che non risultano destinatari della proposta di assunzione nelle fasi di cui alle lettere a) o b) del presente comma, sono assunti, con decorrenza giuridica dal 1° settembre 2015, nel limite dei posti di cui alla Tabella 1, secondo la procedura nazionale di cui all’art. 100”*. La ricorrente, quindi, non avrebbe subito alcuna *capitis deminutio* così come invece è avvenuto.

La professoressa Martino, al contrario, non ha potuto accedere entro il 14.8.2015 al sistema informatico POLIS di Istanze on line, attraverso il quale si procedeva a trasmettere la domanda di assunzione sulle 100 province d'Italia, in quanto il sistema consentiva l'accesso esclusivamente a chi apparteneva ad una delle categorie previste dalla Legge 107/2015 e dal D.D.G. 767/2015 e, pertanto, la stessa Martino è stata esclusa dalla possibilità di stipulare un contratto a tempo indeterminato.

Possibilità che si sarebbe tradotta in una reale stipulazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato sulla classe di concorso A019, attuale A046, presso una delle Province di Torino, Roma, Milano, Foggia, Pescara, Napoli, Firenze, Bari, Barletta-Andria-Trani, Matera, Salerno, Bologna, Pesaro, Venezia, Genova, Novara, Alessandria, Asti, Lecce.

Sulla scorta di quanto prescritto dal CCNI e dalle conseguenti graduatorie predisposte in tali province, gli ultimi immessi in ruolo dalla fase C del piano straordinario di assunzioni, previsto dalla Legge n. 107/2015 vantavano tutti un punteggio inferiore a 14 punti (per come si evince dal Bollettino Trasferimenti Interprovinciali Scuola Secondaria di II Grado per le assunzioni in fase C, dalle GAE ripubblicate a seguito delle immissioni in ruolo attraverso la cosiddetta fase C del Piano Straordinario assunzioni ex legge n. 107/2015 ed alle GAE 2014/2017 (doc. 6, 7, 8) – punteggio del quale parte ricorrente era in possesso già nell'anno scolastico 2014/2015).

Ne consegue, *ictu oculi*, che se parte ricorrente fosse stata reinserita nelle graduatorie ad esaurimento (GAE) di Torino dall'1.9.2014, avrebbe senz'altro stipulato un contratto a tempo indeterminato con la Pubblica Amministrazione già nell'anno scolastico 2015/2016 e sarebbe già di ruolo da ben quattro anni.



Vale la pena di rilevare che la ricorrente avrebbe anche potuto partecipare alla mobilità straordinaria che per ben tre anni scolastici e, precisamente, 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019 i CCNI sulla mobilità hanno garantito a tutti i docenti, senza alcun vincolo triennale.

Ogni anno, difatti, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca emana un provvedimento normativo per definire le procedure e le scadenze che regolamentano per l'anno scolastico successivo la mobilità del personale scolastico. Dopo l'anno scolastico 2015/2016, ai sensi dell'O.M. dell'8.4.2016 nn. 241 e 244, del CCNI della medesima data e della Legge n. 107/2015 la ricorrente avrebbe pertanto potuto presentare domanda di mobilità, ex art. 2, comma 6 del CCNI dell'8.4.2016 per cui: "Il personale docente immesso in ruolo ai sensi dell'art. 1 comma 98 lettere b) e c) della Legge 107/15 partecipa alla mobilità ai fini dell'assegnazione della titolarità su ambito territoriale" (doc. 9).

I negativi riverberi della condotta della Pubblica amministrazione hanno fatto sì che, tutt'oggi, la Prof.ssa Martino Michela viva lo stato di precarietà, precludendole altresì la scelta di una sede lavorativa rispetto a quelle disponibili alla data di immissione in ruolo.

\* \* \*

## MOTIVI DI DIRITTO

### VIOLAZIONE DELLA LEGGE N. 107/2015 ART. 1, COMMA 98, LETTERA C)

Con la Legge n. 107/2015 del 13.7.2015, il legislatore ha provato, seppure parzialmente, a dare risposta alla sentenza Mascolo con la quale la Corte di Giustizia dell'Unione Europea aveva rilevato che il sistema normativo italiano non contenesse misure idonee a prevenire l'abuso dei contratti a termine nel settore della scuola pubblica.

È stato varato, pertanto, un "piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di personale docente per le istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado" che ponesse degli argini al precariato storico dei docenti italiani destinato, ex art. 1, comma 96, alle seguenti categorie:

- a) **Docenti iscritti nelle Graduatorie del concorso pubblico (GM)** per titoli ed esami a posti e cattedre indetto con Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 82 del 24.9.2012;
- b) **Docenti iscritti nelle Graduatorie ad Esaurimento (GAE)** del personale docente di cui all'art. 1, comma 605, lettera c), della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Quanto, invece, alle specifiche procedure di assunzione, il comma 98 art. 1 della suddetta Legge ha suddiviso il piano straordinario di cui trattasi nelle seguenti fasi:

- **FASE 0 e A** destinata alle assunzioni da effettuarsi "nel limite dei posti vacanti e disponibili



in organico di diritto” e “secondo le ordinarie procedure di cui all’rt. 399 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (su base provinciale);

- **FASE B** destinata alle assunzioni da effettuarsi “nel limite dei posti vacanti e disponibili in organico di diritto che residuano dopo la fase di cui alla lettera a)” e “in deroga all’art. 399 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (su base nazionale);
- **FASE C in cui rientra la ricorrente**, relativa alle assunzioni da effettuarsi “nel limite dei posti di cui alla Tabella 1” (cioè i posti relativi al cd. Organico “aggiuntivo” o “potenziato” contestualmente approvato dalla Legge 107 e ripartito per ciascuna regione mediante la citata “tabella 1”) sempre in deroga all’articolo 399 (sulla base nazionale).

La Legge 107/2015 (cd. Buona Scuola) art. 1, comma 98, lett. c) ha stabilito: *“in deroga all’art. 399 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i soggetti di cui al comma 96, lettere a) e b), che non risultano destinatari della proposta di assunzione nelle fasi di cui alle lettere a) e b) del presente comma, sono assunti, con decorrenza giuridica al 1 settembre 2015, nel limite dei posti di cui alla Tabella 1, secondo la procedura nazionale di cui al comma 100”*.

Ebbene, il tenore della citata sentenza n. 500/2018 emessa dalla Corte d’appello di Torino in data 5 ottobre 2018 non lascia adito a dubbi.

Parte ricorrente avrebbe dovuto essere reinserita nelle graduatorie ad esaurimento (GAE) di Torino a far data dal 1.9.2014.

L’*iter* logico di questa decisione presuppone che, se la Prof.ssa Martino Michela fosse stata reinserita nelle Graduatorie ad esaurimento della Provincia di Torino dall’1.9.2014, avrebbe avuto diritto a partecipare al Piano straordinario di assunzioni ex art. 1, comma 98, lett. c) della Legge n. 107/2015.

Questo diritto, invece, le è stato ingiustamente precluso a causa dell’illegittimo omesso reinserimento.

Di contro, se parte ricorrente, all’atto del depennamento dalle Graduatorie ad esaurimento della provincia di Torino, fosse stata ivi collocata con 14 punti, in relazione alle immissioni in ruolo in fase C disposte nell’anno scolastico 2015/2016, avrebbe avuto diritto, con 14 punti, all’assunzione per la Classe di concorso A046 (ex A019) in una delle provincie sopra indicate.

Ciò significa che in una delle suddette provincie, così come elencate in via preferenziale, la ricorrente chiede che le venga stipulato un contratto a tempo indeterminato a far tempo dal 1° settembre 2015.

Il possibile accoglimento del ricorso, nei termini di cui sopra, può trovare ulteriore fonte





normativa nelle previsioni dell'art. 63, comma 2, decreto legislativo n. 165/2001, il quale prevede la possibilità per il giudice di adottare tutti i provvedimenti di accertamento, costitutivi o di condanna richiesti dalla natura dei diritti tutelati.

Sulla questione del risarcimento in forma specifica si è recentemente espressa la Corte d'Appello di Genova che ha così affermato: "Si tratta in sostanza di una domanda di risarcimento del danno (contrattuale, perché discende dall'inesatto adempimento di un'obbligazione preesistente, quale che ne sia la fonte", secondo il *discrimen* tracciato da Cass. 26 giugno 2007 n. 14712) in forma specifica (risarcimento in forma specifica ammesso pacificamente in ambito contrattuale: Cass. 17 giugno 2015, n. 12582; Cass. 2 luglio 2010, n. 15726) rispetto ad un obbligo violato" (Corte d'Appello di Genova del 20 maggio 2016).

## **VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 DELLA COSTITUZIONE ITALIANA.**

### **VIOLAZIONE DELL'ART. 28, COMMA 1 DEL D.P.R. N. 487/1994**

La ricorrente ha inviato la diffida all'Ambito Territoriale in data 31.3.2019 ribadendo il diritto ad essere immessa in ruolo, a far data giuridica dal 1°9.2015 presso le sopraelencate province.

L'amministrazione non ha illustrato le motivazioni che non l'hanno ancora portata ad adottare alcun provvedimento che ponga termine alla violazione dei diritti della Professoressa Martino Michela.

La motivazione di ogni provvedimento amministrativo costituisce, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990, il presupposto del legittimo esercizio del potere amministrativo e contestualmente rappresenta un presidio di legalità formale e sostanziale incontrovertibile.

Essa rappresenta il filtro mediante il quale i soggetti amministrati accertano e verificano che l'attività posta in essere dagli amministratori, nella specie la Pubblica Amministrazione, sia conforme ai principi di correttezza, imparzialità e buon andamento ex art. 97 Cost. nella cura e nel perseguimento di un dato interesse pubblico.

Da ciò si evince l'importanza del ruolo rivestito dalla motivazione del provvedimento amministrativo, motivazione che si pone quale raccordo tra procedimento e decisione della P. A. in merito alla soddisfazione di un fine di carattere generale.

L'art. 3 della Legge n. 241/1990 citata prevede che: "ogni provvedimento amministrativo deve essere motivato".

Tale norma ha imposto alla P. A. l'obbligo di specificare l'iter seguito evidenziando quale interesse debba prevalere e, conseguentemente, quale debba soccombere, nonché l'obbligo di specificare i criteri utilizzati per procedere al suddetto bilanciamento tra interesse pubblico primario da una



parte ed interessi pubblici secondari ed interessi privati, dall'altra.

La lettera della legge è chiara: la P. A. è tenuta ad esplicitare quale sia il *modus operandi* in riferimento a quella data situazione concreta, al fine di permettere al soggetto amministrato che aspira ad un bene della vita, di verificare che l'*agere* del soggetto pubblico sia stato rispettoso anche dei principi rinvenibili negli artt. 97 e 98, primo comma Cost.

La mancata immissione in ruolo in una delle province sopra indicate costituisce per parte ricorrente un gravissimo atto discriminatorio perpetrato in violazione dei principi fondamentali dell'ordinamento costituzionalmente garantiti, in primis, l'art. 3 della Costituzione.

Difatti, docenti con **punteggio inferiore** alla ricorrente sono stati assunti con il Piano straordinario di assunzioni della Legge 107/2015.

In ultimo, ma non per minore importanza, come rilevato dal Tribunale di Monza nella sentenza n. 329/2017 del 12.9.2017, "la rimproverata condotta amministrativa viola i principi di imparzialità e buon andamento della P. A. (art. 97 Cost.), nonché, trattandosi di una procedura selettiva in senso ampio soggetta alle regole generali poste in materia concorsuale, va rilevata la violazione dell'art. 28, comma 1, DPR n. 487/1994, in quanto la mancata partecipazione alle operazioni da parte della Frasca ha favorito altri concorrenti aventi punteggio inferiore ad essa che, per converso, sono stati preposti in Ambiti dipendenti dall'Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia e in particolare nell'Ambito territoriale di Milano".

**In conclusione**, visto quanto sopra esposto, sussiste il diritto della ricorrente ad essere immessa in ruolo con contratto a tempo indeterminato per la classe di concorso A046 già A019, come già si espresso in un caso del tutto analogo il Tribunale di Vibo Valentia con sentenza in data 19.9.2018 (doc. 10).

\* \* \*

Per quanto sopra ampiamente esposto, la ricorrente Martino Michela, come sopra rappresentata e difesa,

### **CHIEDE**

Che l'On.le Tribunale adito, *contrariis reiectis*, voglia accogliere le seguenti

### **CONCLUSIONI**

1. Accertare e dichiarare l'utile collocazione in graduatoria di parte ricorrente per ottenere l'assunzione a tempo indeterminato nella classe di concorso ex A019 oggi A046, in relazione alle immissioni in ruolo disposte nell'anno scolastico 2015/2016 nella fase C del piano straordinario di assunzioni, varato con Legge 107/2015, con decorrenza giuridica dal 1.9.2015 in via principale nella provincia di Torino e, in subordine, nelle sedi indicate



nel ricorso in ordine preferenziale progressivo;

2. Accertare e dichiarare, in applicazione della sentenza n. 500/2018 della Corte d'Appello di Torino, il diritto della ricorrente ad essere convocata per le immissioni in ruolo, nella classe di concorso A019 oggi A046, disposte nell'anno scolastico 2015/2016 per scorrimento delle graduatorie ad esaurimento vigenti nel triennio 2014/2017 nella fase C del piano di assunzione varato con l'art. 1, c. 98, lett. c) della Legge 107/2015, in via principale nella provincia di Torino e, in subordine, nelle sedi indicate nel ricorso in ordine preferenziale progressivo;
3. In ogni caso, ordinare e condannare le Amministrazioni intime, ciascuna per propria competenza anche a titolo di risarcimento del danno in forma specifica, alla stipula di contratto a tempo indeterminato nella classe di concorso ex A019 oggi A046 in via principale nella provincia di Torino e, in subordine, nelle sedi indicate nel ricorso in ordine preferenziale progressivo; il tutto previa emanazione – sempre nell'ambito delle rispettive competenze – dei relativi atti necessari e presupposti a tal fine;
4. In subordine, in caso di mancato accoglimento delle domande sopra formulate, ordinare al MIUR l'integrale rinnovazione della procedura selettiva per classe di concorso ex A019 oggi A046 con conseguente convocazione della ricorrente tra i destinatari di tutte le proposte di stipula dei contratti a tempo indeterminato formulate nell'anno scolastico 2015/2016, nella cosiddetta fase C del piano varato con la legge 107/2015.

Si chiede, inoltre, che la S. V. ill.ma voglia ordinare alle parti resistenti, ex art. 210 c.p.c., di esibire e/o depositare in giudizio ogni altro documento – nell'esclusiva disponibilità degli stessi – ritenuto utile e necessario ai fini del giudizio.

Con vittoria di spese e competenze di giudizio.

Con riserva di far valere e fatti salvi ogni diritto e azione relativamente alle differenze retributive, bonus, ferie, tredicesima, tfr e a qualsiasi altra somma a qualunque titolo per legge derivante dall'auspicato accoglimento del presente ricorso.

Con ogni altra riserva e salvezza.

Ai sensi della legge sul contributo unificato si dichiara che il valore della presente controversia è indeterminato ed è dovuto un contributo unificato di € 259,00.

Si producono i seguenti documenti:

- 1) Pagina GAE A019;
- 2) Sentenza Corte d'Appello di Torino-Sezione Lavoro n. 500/2018 del 5.10.2018;
- 3) decreto dirigenziale dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte in data 8



novembre 2018;

- 4) certificato di passaggio in giudicato emesso dal Cancelliere della Corte da'Appello di Torino-Sezione Lavoro;
- 5) diffida via pec 7 marzo 2019 e relative ricevute;
- 6) Bollettino Trasferimenti Interprovinciali Scuola Secondaria di II Grado per le assunzioni in fase C;
- 7) GAE Torino definitive 2014/2017;
- 8) Ripubblicazione Gae 2014/2017 a seguito delle procedure assunzionali e decreto MIUR;
- 9) CCNI 2016;
- 10) Sentenza Tribunale Vibo Valentia del 19.9.2018.

Con osservanza.

Torino, 22 maggio 2019.

Avv. Domenico Calderone

\* \* \*

**ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITA' DELLA  
NOTIFICAZIONE NEI CONFRONTI DEI LITISCONSORTI (EX ART. 151 C.P.C.)**

La ricorrente, come in atti rappresentata, difesa e domiciliata,

**premessato che**

- il ricorso ha per oggetto l'accertamento del diritto della ricorrente all'assunzione a tempo indeterminato per la classe concorsuale A019 ora A046, in relazione alle immissioni in ruolo disposte nell'anno scolastico 2015/2016 nella fase C del Piano straordinario di assunzioni, varato con legge 107/2015, con decorrenza giuridica dal 1.9.2015 in via principale nell'ambito della provincia di Torino e in subordine nelle sedi ivi indicate in ordine preferenziale progressivo;
- L'art. 10 comma 5 della legge recante norme per la "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione (...), in relazione al piano straordinario di immissione in ruolo di oltre 100.000 insegnanti, prevede la facoltà, per i docenti inseriti a pieno titolo nelle graduatorie ad esaurimento, di esprimere l'ordine di preferenza tra tutti i 101 ambiti territoriali;
- ciò implica che tutti i candidati inseriti nelle graduatorie ad esaurimento potranno concorrere all'assunzione in tutti gli ambiti territoriali, con conseguente potenziale interesse contrario di ciascuno di tali candidati all'ampliamento della platea dei soggetti beneficiari del



piano di stabilizzazione;

– ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso di cui sopra deve essere notificato ai docenti potenzialmente controinteressati, ossia a tutti i docenti attualmente inseriti nelle graduatorie ad esaurimento definitive di tutti i 101 ambiti territoriali italiani per la classe di concorso A019 per gli anni scolastici 2014/2107;

#### RILEVATO CHE

– che la notifica del ricorso nei confronti degli eventuali controinteressati nei modi ordinari sarebbe impossibile in ragione dell'immenso numero di destinatari;

– l'efficacia della tradizionale notificazione per pubblici proclami è stata più volte messa in dubbio e significative, al riguardo, sono le affermazioni contenute nella decisione della Quarta Sezione del Consiglio di Stato 17 febbraio 1990 n. 106 “(...) Non pare possa ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino – potenziale convenuto in giudizio – di prendere visione costante del Foglio degli annunci leali della Provincia o delle Gazzetta Ufficiale nei quali il sunto del ricorso viene pubblicato (...);

– la pubblicazione sulla G.U. appare comunque oltremodo onerosa per la ricorrente;

– già l'art. 12 della Legge 21 luglio 2000, n 205 aveva previsto la facoltà, per il Giudice adito, di autorizzare la notifica con qualunque mezzo idoneo compresi quelli per via telematica o telefax, ai sensi dell'art. 151 c.p.c.

– Il TAR del Lazio, quando è investito di azioni giudiziarie collettive, dispone sistematicamente - quale forma di notifica diversa e alternativa rispetto alla tradizionale notificazione per pubblici proclami prevista dall'art. 150 c.p.c. - la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito internet del ramo di amministrazione interessata al procedimento di cui si controverte;

– anche i Tribunali del lavoro con recenti provvedimenti resi in controversie analoghe a quelle in esame, hanno autorizzato tale forma alternativa di notifica riconoscendo esplicitamente che “(...) l'urgenza e la trasformazione nonché la peculiarità del caso (...) giustificano il ricorso a forme alternative di notificazione nei termini stessi indicati dalla parte ricorrente applicando pertanto l'art. 151 c.p.c. autorizza la ricorrente alla chiamata in causa dei soggetti individuati con l'ordinanza del 31.8.2011 mediante inserimento del ricorso e dell'ordinanza stessa nell'apposita area telematica del sito istituzionale del Ministero convenuto e dell'Ufficio regionale per la Liguria (...)” (trib. Genova, Sez. Lav., R. G. 3578/11 – provvedimento del 1.9.2011 pubblicato nel sito internet del M.I.U.R.);



- sulla questione si è già espressa la Corte d'Appello di Torino con la sentenza in atti n. 500/2018 ed il Tribunale di Torino, Sezione Lavoro Giudice Dott.ssa Pastore R.G.L. n. 4547/2015;

#### **RILEVATO, INFINE CHE**

- Tale forma di notifica continua a essere utilizzata in via ordinaria dal Giudice Amministrativo nonché dal Giudice Ordinario in tutte le ipotesi di vertenze collettive. Si veda all'uopo il sito del MIUR all'indirizzo: [www.istruzione.it/web/ministero/proclami/proclami](http://www.istruzione.it/web/ministero/proclami/proclami) 12.

Tutto ciò premesso, il sottoscritto avvocato

#### **FA ISTANZA**

affinché valutata l'opportunità di autorizzare la notificazione con modalità diverse da quelle stabilite dalla legge ai sensi dell'art. 151 c.p.c. in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante l'inserimento in G. U.,

#### **VOGLIA AUTORIZZARE LA NOTIFICAZIONE DEL RICORSO EX ART. 414 C.P.C.**

- nei confronti di tutti i docenti attualmente inseriti nelle graduatorie ad esaurimento definitive di tutti i 101 ambiti territoriali italiani per la classe concorsuale A019 (attuale A046) vigenti per gli anni scolastici 2014/2017 attraverso la pubblicazione sul sito web istituzionale del MIUR di seguenti dati:
  - a) autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede, numero di registro del ricorso e data della udienza;
  - b) nome della ricorrente e indicazione dell'amministrazione intimata;
  - c) sunto dei motivi del ricorso;
  - d) indicazione dei controinteressati, genericamente individuati come “tutti i docenti attualmente inseriti nelle graduatorie ad esaurimento definitive di tutti i 101 ambiti territoriali italiani per la classe concorsuale A019 (attuale A046) vigenti per gli anni scolastici 2014/2017 e, in particolare, i docenti inseriti per la suddetta classe di concorso negli ambiti territoriali di Torino”;
  - e) testo integrale del ricorso e pedissequo decreto di fissazione dell'udienza.

*Salvis iuribus.*

Con osservanza.

Torino, lì 22 maggio 2019

Avv. Domenico Calderone

